

AGEVOLAZIONI

Modificate le agevolazioni per le start up innovative

di Giovanna Greco

In relazione agli **incentivi fiscali** per gli investimenti in **start up** e **PMI innovative**, sono tante le novità in arrivo con la legge di Bilancio 2017. Le nuove norme non sono di applicazione immediata, ma la loro efficacia è subordinata all'**autorizzazione** della Commissione UE che dovrà essere richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. L'obiettivo è quello di dare impulso agli investimenti in **capitale di rischio** in queste particolari tipologie di imprese. Sostanzialmente, quindi, la legge di Bilancio 2017 modifica **la normativa sulle agevolazioni fiscali agli investimenti** in *start up* e PMI innovative.

Le **modifiche previste** riguardano numerosi profili:

- **durata delle agevolazioni:** da temporanee diventano permanenti. Ai sensi dell'[articolo 29 del D.L. 179/2012](#), infatti, gli incentivi agli investimenti in *start up* e PMI innovative sono limitati agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;
- **misura dell'agevolaione:** dal 2017 aumenterà al **30%** con aliquota unica per gli investimenti delle persone fisiche, delle persone giuridiche e in *start-up* innovative a vocazione sociale o del settore energetico. In particolare, secondo l'attuale formulazione, le intensità degli incentivi variano a seconda dei soggetti che effettuano gli investimenti. Per i **soggetti passivi IRPEF**, l'agevolazione consiste in una **detrazione dall'imposta linda pari al 19%** dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre i **soggetti passivi IRES** possono godere di una **deduzione dal proprio reddito complessivo pari al 20%** degli investimenti rilevanti effettuati. Ovviamente, le percentuali salgono rispettivamente al 25%, per le persone fisiche, e al 27%, per le persone giuridiche, nel caso di investimenti in *start-up* a **vocazione sociale** o in *start-up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi **innovativi** ad alto valore tecnologico in ambito **energetico**;
- **importo massimo di investimento ammissibile:** per le persone fisiche raddoppierà. Infatti, il limite massimo dell'investimento su cui calcolare la detrazione **passerà dagli attuali 500.000 a un milione di euro**. Tale novità riguarderà solamente i soggetti IRPEF che effettueranno gli investimenti in *start up* e PMI innovative. Nulla varia invece per i soggetti passivi IRES per i quali l'ammontare massimo degli investimenti ammissibile in ciascun periodo di imposta resta fermo a 1,8 milioni di euro.

Come disposto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, nella legge di Bilancio 2017 viene esplicitamente previsto che, a decorrere dal 2015, per non incorrere nella decadenza delle agevolazioni, **gli investimenti devono essere mantenuti per 3 anni**. È opportuno evidenziare che **l'incremento da 2 a 3**

anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento è stato già previsto e disciplinato dal D.M. 25 febbraio 2016, che ha stabilito le disposizioni attuative in merito alle *start-up*. Il diritto all'agevolazione **decade** se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

- la **riduzione** di **capitale** sociale, nonché la ripartizione di **riserve** o altri fondi costituiti con sovrapprezzati di emissione delle azioni o quote, delle *start-up* innovative o delle società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato;
- il **recesso** o l'**esclusione** degli investitori;
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle **partecipazioni** ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
- la perdita, da parte della *start up* innovativa, di uno dei **requisiti** richiesti per la qualifica di *start up*. Non costituiscono invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'[articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012](#) da parte della *start up* innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 25, al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Con la legge di Bilancio 2017 viene in parte modificata anche la disciplina degli incentivi per gli investimenti nel capitale sociale delle **PMI innovative**, dettata dal Decreto *Investment Compact* (commi 9 e 9 bis dell'). Nello specifico viene eliminata la distinzione tra investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale e in PMI innovative che operano da più di 7 anni.

Infine, è necessario rammentare che, **ai sensi del comma 12-bis del D.L. 3/2015**, le modalità di attuazione delle agevolazioni dovranno essere disciplinate con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

